

Codice A1602A

D.D. 12 settembre 2019, n. 445

D.lgs. 3 aprile 2016, n. 152. Modalita' di adesione alle autorizzazioni di carattere generale vigenti e adeguamento delle relative disposizioni regionali, in coerenza con quanto disposto dal d.lgs. 15 novembre 2017, n. 183.

Premesso che:

il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative in materia ambientale in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308 recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione; la parte quinta del citato d.lgs. 152/2006, nel dettare "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera;

l'articolo 272 dello stesso decreto legislativo, al comma 2, prevede che, per specifiche categorie di stabilimenti, impianti e attività, l'autorità competente possa adottare apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione e di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

la legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) e gli articoli 3, 36, 43 e 44 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (sul conferimento delle funzioni amministrative), nel definire le competenze, individuano la Regione quale autorità competente per le attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali, ivi compresa l'emanazione di direttive, criteri, nonché modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio, e le Province quali autorità competenti al controllo delle emissioni in atmosfera, ivi compresa l'adozione di provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione, di revoca delle autorizzazioni degli impianti che producono emissioni;

per le attività previste all'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006, la Regione ha adottato le seguenti autorizzazioni di carattere generale:

- d.d. 6 luglio 2012 n. 518 e s.m.i "D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali.";
- d.d. 7 dicembre 2011, n. 416 "D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti del settore tessile, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. n. 17/22.4 del 20 gennaio 2000 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 aprile 2006.";
- d.d. 23 novembre 2011, n. 368 "D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti orafi con fusione di metalli, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. n. 169-46073 del 23 maggio 1995 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 aprile 2006.";
- d.d. 21 novembre 2011, n. 362 "D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di climatizzazione.";
- d.d. 20 giugno 2011, n. 189 "D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione, trattamento e rivestimento di materiali vari, rinnovo delle autorizzazioni di carattere generale di cui alle d.g.r. del 29/12/1994, 87-2226 del 16/10/1995 e 7-9073 del 22/5/1996 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29/4/2006.";

- d.d. 2 maggio 2011, n. 145 e s.m.i. “D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione e trattamento di materiali metallici, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. n. 28-993 del 30 agosto 1995 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 aprile 2006.”;

- d.d. 28 gennaio 2011, n. 20 e s.m.i. “D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di falegnameria.”;

- d.d. 14 dicembre 2009 n. 597 e s.m.i. “D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di veicoli, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. 23 maggio 1995 n. 170-46074 ed estensione della procedura semplificata agli impianti esistenti al 29 aprile 2006.”;

- d.d. del 29 aprile 2008, n. 239 “D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la trasformazione di materie plastiche.”;

- d.d. del 23 ottobre 2007, n. 40 “D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti di essiccazione di cereali e semi.”;

- d.d. del 21 dicembre 2015 n. 564 “Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami (escluse le pellicce) e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 10 settembre 2004, n. 279.”;

successivamente, il d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, all'articolo 7, comma 2, ha previsto che, per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività elencati nella parte II dell'Allegato IV della parte quinta del d.lgs. 152/2006, nelle more dell'adozione delle autorizzazioni di carattere generale, previste dall'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006, da parte dell'autorità competente, i gestori interessati possono aderire alle autorizzazioni di carattere generale riportate nell'Allegato I del regolamento, che trova applicazione sino all'adozione della pertinente disciplina regionale;

lo stesso articolo 7, nel successivo comma 3, precisa che le autorizzazioni di carattere generale adottate dalle competenti autorità sostituiscono, per il territorio interessato, quelle riportate nell'Allegato I;

a tal fine, con la d.d. del 4 giugno 2014, n. 187, “D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59 - Autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 7 del d.p.r. 59/2013: modalità di adesione.”, la Regione ha adottato la modulistica per l'adesione alle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, per i quali non erano state ancora adottate le autorizzazioni di carattere generale regionali e ne ha disciplinato le modalità procedurali di adesione;

con il decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 5/R (Regolamento regionale recante: “Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale”), è stato adottato il modello unico regionale in formato digitale per la presentazione delle domande di AUA e di adesione alle autorizzazioni di carattere generale, nonché il relativo servizio digitale che consente la compilazione guidata delle predette domande; il servizio digitale è disponibile sul portale “Sistema Piemonte”, all'indirizzo web: “<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/804-valutazioni-e-adempimenti-ambientali>”.

Considerato che:

con il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino

del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170), sono state introdotte delle modificazioni sostanziali per quanto riguarda le condizioni di adesione alle autorizzazioni di carattere generale; in particolare, l'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006, così come modificato dal citato d.lgs. 183/2017, prevede che:

- l'installazione di stabilimenti in cui sono presenti impianti e attività, previsti in più autorizzazioni di carattere generale, sia ammessa previa contestuale procedura di adesione alle stesse;
- in stabilimenti dotati di autorizzazioni di carattere generale sia ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti in altre autorizzazioni di carattere generale;

- in caso di convogliamento delle emissioni prodotte da impianti previsti da diverse autorizzazioni di carattere generale in punti di emissione comuni, consentito ove le emissioni di tutti gli impianti collegati al medesimo punto di emissione abbiano caratteristiche chimico-fisiche omogenee, si applicano i valori limite più severi prescritti in tali autorizzazioni per ciascuna sostanza interessata;

- in stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, sia ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti nelle autorizzazioni di carattere generale, purché la normativa regionale o le autorizzazioni di carattere generale stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo o l'entità delle modifiche effettuabili mediante tale procedura per singolo stabilimento; l'autorità competente provvede ad aggiornare l'autorizzazione prevista all'articolo 269 sulla base dell'avvenuta adesione;

al momento, in Regione Piemonte, ogni stabilimento può essere dotato di una sola autorizzazione; pertanto, l'adesione alle autorizzazioni di carattere generale è possibile per una sola di esse e solo qualora nello stabilimento siano eserciti esclusivamente impianti e/o attività in deroga, di cui all'art. 272 del d.lgs. 152/2006;

il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, ha inoltre apportato variazioni relative ai medi impianti di combustione; in particolare:

- l'allegato I alla Parte quinta del d.lgs. 152/2006 ha stabilito nuovi limiti emissivi per gli impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore ad 1 MW e inferiore a 50 MW;

- il nuovo articolo 273-bis del d.lgs. 152/2006 stabilisce termini di adeguamento a tali valori limite per gli impianti esistenti messi in esercizio entro il 20 dicembre 2018; la stessa norma indica le tempistiche di presentazione delle relative domande, nonché delle nuove domande per gli stabilimenti esistenti in cui sono presenti impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore ad 1 MW e inferiore a 3 MW che non erano soggetti ad autorizzazione ai sensi delle precedenti disposizioni;

- l'articolo 272, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006 prevede che le domande di adesione alle autorizzazioni di carattere generale, adottate per gli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione, anche insieme ad altri impianti e attività, devono contenere tutti i dati previsti all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006;

allo stato attuale, le autorizzazioni di carattere generale adottate in Piemonte con d.d. 6 luglio 2012 n. 518, d.d. 7 dicembre 2011, n. 416, d.d. 21 novembre 2011, n. 362, d.d. 20 giugno 2011, n. 189, d.d. 2 maggio 2011, n. 145, comprendono anche l'autorizzazione per gli impianti di combustione e/o di climatizzazione presenti non soggetti alle disposizioni di cui al Titolo II della Parte quinta del d.lgs. 152/2006; tali autorizzazioni definiscono valori limite di emissione che devono essere rivisti alla luce dei suddetti nuovi limiti;

la definizione di "emissione in atmosfera", di cui all'articolo 268 del d.lgs. 152/2006 prevede che le emissioni provenienti da sistemi di raffreddamento e riscaldamento per scambio indiretto, quali i sistemi di raffreddamento compressori, motori, trasformatori o gli effluenti provenienti da scambiatori di calore (lato aria), non debbano essere autorizzate in quanto non ricadenti in tale definizione, purché sia utilizzato come fluido per il raffreddamento o riscaldamento esclusivamente aria che non sia venuta in nessuna fase a contatto con fluidi o materiali di processo.

Ritenuto pertanto che:

occorre adeguare le autorizzazioni di carattere generale adottate alle nuove previsioni del decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183;

in particolare, in base all'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006, così come modificato dal citato d.lgs. 183/2017, occorre stabilire le seguenti nuove modalità di adesione:

- nel caso di installazione di stabilimenti in cui sono presenti impianti e attività previsti in più autorizzazioni di carattere generale, possono essere presentate contestualmente una o più domande di adesione alle stesse;

- analogamente, nel caso di stabilimenti già dotati di autorizzazioni di carattere generale, può essere presentata domanda di adesione per l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti in altre autorizzazioni di carattere generale;

- ove uno stabilimento sia dotato di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, può essere presentata domanda di adesione per l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti nelle autorizzazioni di carattere generale; se la modifica riguarda impianti e attività previsti in più autorizzazioni di carattere generale, la domanda di adesione deve essere presentata contestualmente; in tali casi, l'autorità competente provvede d'ufficio ad aggiornare l'autorizzazione prevista all'articolo 269 sulla base dell'avvenuta adesione.

- con riferimento alla previsione dell'articolo 269 del d.lgs. 152/2006 che prevede la facoltà in capo alla Regione, attraverso propria normativa ovvero nell'ambito delle autorizzazioni di carattere generale, di stabilire requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo o l'entità delle modifiche effettuabili mediante tale procedura per singolo stabilimento, si ritiene di non dover stabilire tali limitazioni, purché nel singolo stabilimento le suddette modifiche non eccedano, anche cumulativamente, i limiti di soglia stabiliti nelle singole autorizzazioni di carattere generale; in tali casi, pertanto, occorrerà presentare domanda di autorizzazione di cui all'articolo 269 del d.lgs.152/2006;

va dato atto che, in tutti i casi sopra indicati, ove sia presente il convogliamento delle emissioni prodotte da impianti previsti da diverse autorizzazioni di carattere generale in punti di emissione comuni, si applicano i valori limite più severi prescritti in tali autorizzazioni per ciascuna sostanza interessata;

è necessario dare evidenza che i pertinenti passaggi delle autorizzazioni di carattere generali vigenti si intendono sostituiti dalle presenti disposizioni nelle parti in cui risultano incompatibili;

occorre, parimenti, adeguare il servizio digitale disponibile sul portale "Sistema Piemonte", adattando le funzionalità esistenti alle nuove previsioni e dare atto che le domande di adesione vanno compilate e presentate secondo quanto previsto dal regolamento regionale 5/R del 2015;

è opportuno, per altro verso, introdurre disposizioni trasversali, finalizzate a ricomprendere, in tutte le autorizzazioni di carattere generali vigenti, le mutate previsioni dell'articolo 272, comma 5, del d.lgs. 152/2006 in quanto alla disciplina delle esenzioni; in particolare, occorre prevedere l'autorizzazione di carattere generale per le emissioni provenienti da impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento; ai fini della presente determinazione, tali impianti sono considerati impianti di riserva;

in quanto alle variazioni relative ai medi impianti di combustione, occorre:

- con riferimento alle autorizzazioni di carattere generale adottate con d.d. 6 luglio 2012 n. 518, d.d. 7 dicembre 2011, n. 416, d.d. 21 novembre 2011, n. 362, d.d. 20 giugno 2011, n. 189, d.d. 2 maggio 2011, n. 145, che comprendono anche l'autorizzazione per gli impianti di combustione e/o di climatizzazione presenti, richiamare le scadenze previste dall'articolo 273-bis, comma 5, del d.lgs. 152/2006 relative all'adeguamento ai nuovi limiti emissivi per gli impianti esistenti - messi in esercizio entro il 20 dicembre 2018 - di potenza termica nominale pari o superiore ad 1 MW (0,3 MW per gli impianti alimentati ad olio combustibile) e inferiore a 50 MW, stabiliti dall'allegato I alla Parte quinta del d.lgs. 152/2006;

- con riferimento alle stesse determinazioni, richiamare le tempistiche di presentazione delle relative domande, pure previste dal citato articolo 273-bis, nonché delle nuove domande per gli stabilimenti

esistenti in cui sono presenti impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore ad 1 MW (0,3 MW per gli impianti alimentati ad olio combustibile) e inferiore a 3 MW che non erano soggetti ad autorizzazione ai sensi delle precedenti disposizioni;

- dare atto che dette scadenze si applicano sia ai gestori che aderiscano per la prima volta alle autorizzazioni di carattere generale adottate per gli stabilimenti in cui sono presenti anche medi impianti di combustione, sia ai gestori che vi abbiano già aderito;

- definire i nuovi valori limite di emissione per gli impianti di combustione e/o di climatizzazione da applicarsi nelle autorizzazioni di carattere generale, adottate in Piemonte con d.d. 6 luglio 2012 n. 518, d.d. 7 dicembre 2011, n. 416, d.d. 21 novembre 2011, n. 362, d.d. 20 giugno 2011, n. 189, d.d. 2 maggio 2011, n. 145;

- stabilire che le domande di adesione alle autorizzazioni di carattere generale, adottate per gli stabilimenti in cui sono presenti anche medi impianti di combustione, devono contenere tutti i dati previsti all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006;

- dare atto che le emissioni, provenienti da sistemi di raffreddamento e riscaldamento per scambio indiretto, non debbano essere autorizzate in quanto non ricadenti nella definizione di emissione in atmosfera, purché sia utilizzato come fluido per il raffreddamento o riscaldamento esclusivamente aria che non sia venuta in nessuna fase a contatto con fluidi o materiali di processo e di aggiornare, conseguentemente, l'allegato 3, lettera A) delle autorizzazioni di carattere generale vigenti;

va, inoltre, dato atto che le disposizioni contenute nelle autorizzazioni di carattere generale, adottate con d.d. 6 luglio 2012 n. 518, d.d. 7 dicembre 2011, n. 416, d.d. 21 novembre 2011, n. 362, d.d. 20 giugno 2011, n. 189, d.d. 2 maggio 2011, n. 145, si applicano a tutti gli impianti di combustione e/o di climatizzazione presenti non soggetti alle disposizioni di cui al Titolo II della Parte quinta del d.lgs. 152/2006 e, quindi, anche agli impianti di potenza termica nominale pari o superiore ad 1 MW (0,3 MW per gli impianti alimentati ad olio combustibile) e inferiore a 3 MW che non siano destinati esclusivamente alla climatizzazione invernale e/o estiva;

vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto il d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta regionale con deliberazione n. 40-23049 del 10 novembre 1997 e con deliberazione n. 46 – 11968 del 4 agosto 2009;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DETERMINA

– di stabilire le disposizioni generali di cui ai punti seguenti a valere sulle autorizzazioni di carattere generale adottate con d.d. 6 luglio 2012 n. 518, d.d. 7 dicembre 2011, n. 416, d.d. 23 novembre 2011, n. 368, d.d. 21 novembre 2011, n. 362, d.d. 20 giugno 2011, n. 189, d.d. 2 maggio 2011, n. 145, d.d. 28 gennaio 2011, n. 20, d.d. 14 dicembre 2009 n. 597, d.d. del 29 aprile 2008, n. 239, d.d. del 23 ottobre 2007, n. 40, d.d. del 21 dicembre 2015 n. 564, d.d. del 4 giugno 2014, n. 187, ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni in materia dettate dal d.lgs. 15 novembre 2017, n. 183;

1. Nuove modalità di adesione:

a) nel caso di installazione di stabilimenti in cui sono presenti impianti e attività previsti in più autorizzazioni di carattere generale, possono essere presentate contestualmente una o più domande di adesione alle stesse; resta fermo che, ove siano presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni di carattere generale, il nuovo stabilimento è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006;

b) nel caso di stabilimenti già dotati di autorizzazione di carattere generale, può essere presentata domanda di adesione per l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti in altre autorizzazioni generali;

c) nel caso di uno stabilimento dotato di un'autorizzazione prevista all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006, può essere presentata domanda di adesione per l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti nelle autorizzazioni di carattere generale; se la modifica riguarda impianti e attività previsti in più autorizzazioni di carattere generale, la domanda di adesione deve essere presentata contestualmente; l'attività può essere avviata decorsi i termini di cui all'articolo 272 del d.lgs. 152/2006, fatto salvo l'eventuale diniego dell'autorità competente;

d) relativamente al caso di cui al punto c), non sono stabiliti il numero massimo o l'entità delle modifiche effettuabili mediante tale procedura, purché nel singolo stabilimento le suddette modifiche non eccedano, anche cumulativamente, i limiti di soglia stabiliti nelle singole autorizzazioni di carattere generale; in tali casi, pertanto, occorrerà presentare domanda di autorizzazione di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006;

2. nel caso di cui al punto 1, lettera c), l'autorità competente provvede d'ufficio ad aggiornare l'autorizzazione prevista all'articolo 269 sulla base dell'avvenuta adesione; sino all'avvenuto aggiornamento, il perfezionamento della procedura di adesione costituisce titolo all'avvio e all'esercizio dell'attività;

3. in tutti i casi sopra indicati, ove sia presente il convogliamento delle emissioni prodotte da impianti previsti da diverse autorizzazioni di carattere generale in punti di emissione comuni, consentito ove le emissioni di tutti gli impianti collegati al medesimo punto di emissione abbiano caratteristiche chimico-fisiche omogenee, si applicano i valori limite più severi prescritti in tali autorizzazioni per ciascuna sostanza interessata;

4. le domande di adesione vanno compilate e presentate all'autorità competente secondo quanto previsto dal regolamento regionale 5/R del 2015 e, quindi, utilizzando il servizio digitale disponibile sul portale "Sistema Piemonte", all'indirizzo web:

"<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/804-valutazioni-e-adempimenti-ambientali>", ovvero gli eventuali analoghi servizi resi disponibili dal SUAP, di cui sia stata verificata l'interoperabilità secondo quanto disposto dal medesimo regolamento regionale; il servizio digitale adegua le funzionalità esistenti alle suddette nuove previsioni;

5. con riferimento alle autorizzazioni di carattere generale adottate con d.d. 6 luglio 2012 n. 518, d.d. 7 dicembre 2011, n. 416, d.d. 21 novembre 2011, n. 362, d.d. 20 giugno 2011, n. 189, d.d. 2 maggio 2011, n. 145, le scadenze previste dall'articolo 273-bis, comma 5, del d.lgs. 152/2006 relative all'adeguamento ai nuovi limiti emissivi per gli impianti di combustione esistenti - messi in esercizio entro il 20 dicembre 2018 - di potenza termica nominale pari o superiore ad 1 MW (0,3 MW per gli impianti alimentati ad olio combustibile) e inferiore a 50 MW, stabiliti dall'allegato I alla Parte quinta del d.lgs. 152/2006, nonché le scadenze di presentazione delle relative domande, pure previste dal citato articolo 273-bis, e delle nuove domande per gli stabilimenti esistenti, in cui sono presenti impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore ad 1 MW (0,3 MW per gli impianti alimentati ad olio combustibile) e inferiore a 3 MW che non erano soggetti ad autorizzazione ai sensi delle precedenti disposizioni, si applicano sia ai gestori di impianti esistenti che aderiscano per la prima volta alle autorizzazioni di carattere generale, sia ai gestori che vi abbiano già aderito;

6. le disposizioni contenute nelle autorizzazioni di carattere generale adottate con d.d. 6 luglio 2012 n. 518, d.d. 7 dicembre 2011, n. 416, d.d. 21 novembre 2011, n. 362, d.d. 20 giugno 2011, n. 189, d.d. 2 maggio 2011, n. 145, si applicano a tutti gli impianti di combustione e/o di climatizzazione presenti non soggetti alle disposizioni di cui al Titolo II della Parte quinta del d.lgs. 152/2006 e, quindi, anche agli impianti di potenza termica nominale pari o superiore ad 1 MW (0,3 MW per gli impianti alimentati ad olio combustibile) e inferiore a 3 MW che non siano destinati esclusivamente alla climatizzazione invernale e/o estiva;

7. con riferimento alle autorizzazioni di carattere generale adottate con d.d. 6 luglio 2012 n. 518, d.d. 7 dicembre 2011, n. 416, d.d. 21 novembre 2011, n. 362, d.d. 20 giugno 2011, n. 189, d.d. 2 maggio 2011, n. 145, le domande di adesione alle autorizzazioni di carattere generale devono contenere tutti i dati previsti nell'allegato 1 alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di disporre che, nelle more della revisione delle autorizzazioni di carattere generale di cui al primo trattino, le disposizioni pertinenti ivi previste si intendono sostituite dalle disposizioni di cui alla presente determinazione nelle parti in cui risultano incompatibili;
- di definire i nuovi valori limite di emissione di cui all'allegato 2 alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per gli impianti di combustione e/o di climatizzazione, da applicare alle autorizzazioni di carattere generale adottate dalla Regione Piemonte e, conseguentemente, di sostituire:
 - a) il punto 12) dell'allegato 3, lettera A), della d.d. 6 luglio 2012 n. 518 con i corrispondenti requisiti tecnico-costruttivi e gestionali relativi agli impianti di combustione e di climatizzazione estiva e/o invernale, contenuti nell'allegato 2 alla presente determinazione;
 - b) il punto 25) dell'allegato 3, lettera A), della d.d. 7 dicembre 2011, n. 416 con i corrispondenti requisiti tecnico-costruttivi e gestionali relativi agli impianti di combustione e di climatizzazione estiva e/o invernale, contenuti nell'allegato 2 alla presente determinazione;
 - c) i punti 8), 9), 10), e 11) dell'allegato 3, lettera A), della d.d. 21 novembre 2011, n. 362 con i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali relativi agli impianti di climatizzazione estiva e/o invernale, contenuti nei punti 1), 2), 3) e 4) dell'allegato 2 alla presente determinazione;
 - d) il punto 18) dell'allegato 3, lettera A), della d.d. 20 giugno 2011, n. 189 con i corrispondenti requisiti tecnico-costruttivi e gestionali relativi agli impianti di combustione e di climatizzazione estiva e/o invernale, contenuti nell'allegato 2 alla presente determinazione;
 - e) il punto 23) dell'allegato 3, lettera A), della d.d. 2 maggio 2011, n. 145 con i corrispondenti requisiti tecnico-costruttivi e gestionali relativi agli impianti di combustione e di climatizzazione estiva e/o invernale, contenuti nell'allegato 2 alla presente determinazione;
- di sopprimere i punti di seguito elencati delle autorizzazioni di carattere generale adottate dalla Regione Piemonte, dato atto che la definizione di "emissione in atmosfera", di cui all'articolo 268 del d.lgs. 152/2006, non contempla le emissioni di calore e che, pertanto, le emissioni provenienti da sistemi di raffreddamento e riscaldamento per scambio indiretto non devono essere autorizzate, purché sia utilizzato come fluido per il raffreddamento o riscaldamento esclusivamente aria che non sia venuta in nessuna fase a contatto con fluidi o materiali di processo:
 - a) il punto 15 "Sistemi di raffreddamento e riscaldamento per scambio indiretto" dell'allegato 3, lettera A), della d.d. 6 luglio 2012 n. 518;
 - b) il punto 29 "Sistemi di raffreddamento e riscaldamento per scambio indiretto" dell'allegato 3, lettera A), della d.d. 7 dicembre 2011, n. 416;
 - c) il punto 13 "Sistemi di raffreddamento e riscaldamento per scambio indiretto" dell'allegato 3, lettera A), della d.d. 21 novembre 2011, n. 362;
 - d) il punto 22 "Sistemi di raffreddamento e riscaldamento per scambio indiretto" dell'allegato 3, lettera A), della d.d. 20 giugno 2011, n. 189;
 - e) il punto 27 "Sistemi di raffreddamento e riscaldamento per scambio indiretto" dell'allegato 3, lettera A), della d.d. 2 maggio 2011, n. 145;
 - f) il punto 18 dell'allegato 3, lettera A), della d.d. 28 gennaio 2011, n. 20;
 - g) il punto 19 dell'allegato 3, lettera A), della d.d. 29 aprile 2008, n. 239;
- di evidenziare che i medi impianti di combustione esistenti, che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, sono tenuti a rispettare sin da subito gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma 1, come stabilito dall'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Dirigente
Ing. Aldo Leonardi

I funzionari estensori:
Ing. Roberta Baudino
Ing. Pierfranco Ariano

Allegato

DOCUMENTAZIONE DA INOLTARE CON LA DOMANDA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 272, COMMA 3-BIS DEL D.LGS. 152/2006.

Alla domanda di adesione presentata con riferimento alle autorizzazioni di carattere generale, adottate con d.d. 6 luglio 2012 n. 518, d.d. 7 dicembre 2011, n. 416, d.d. 21 novembre 2011, n. 362, d.d. 20 giugno 2011, n. 189, d.d. 2 maggio 2011, n. 145, unitamente alla documentazione di cui all'allegato 3, sezione C) di ciascuna autorizzazione di carattere generale, va allegata la documentazione riportata di seguito.

Per ciascun medio impianto di combustione, indicare i seguenti dati, richiesti ai sensi dell'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006:

- Tipo di impianto di combustione: motore a gas, motore diesel, motore a doppia alimentazione, turbina a gas ovvero, se non ricadenti in tali definizioni, il tipo di generatore di calore;
- Tipo di combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, olio combustibile, biomassa liquida, altri combustibili liquidi, gas naturale, GPL, biogas, gas di sintesi, altri combustibili gassosi); in caso di impianti multicomcombustibile, indicare le percentuali per ciascuno di essi;
- Potenza termica nominale P_n (MW);
- Numero previsto di ore operative (hh/gg o hh/aa);
- Carico medio di processo (% sulla P_n);
- Data di messa in esercizio o, se tale data non è nota, prove che la messa in esercizio dei medi impianti di combustione esistenti sia antecedente al 20 dicembre 2018;
- Settore di attività dello stabilimento o del medio impianto di combustione secondo il codice NACE.

Nel caso di medi impianti di combustione, a servizio degli impianti termici civili adibiti esclusivamente alla climatizzazione, i responsabili dell'impianto termico debbono, in ogni caso, dare corso agli adempimenti previsti dal d.lgs. 192/2005, dal d.p.r. 74/2013 e dalla deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2018, n. 32-7605 con riferimento al censimento dell'impianto sul Catasto degli Impianti Termici (CIT), alla effettuazione delle manutenzioni previste e dei Rapporti di Controllo tecnico di Efficienza e Energetica (REE), laddove previsti.

Il nome e la sede legale del responsabile dell'esercizio e della manutenzione, pure richiesti ai sensi dell'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, relativamente ai soli medi impianti di combustione a servizio degli impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006, sono comunicati al momento della registrazione dell'impianto nel predetto Catasto e nuovamente comunicati al Comune o alla Provincia/Città Metropolitana di Torino se viene incaricato un nuovo soggetto.

REQUISITI TECNICO-COSTRUTTIVI E GESTIONALI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E/O INVERNALE.

1. LIMITI DI EMISSIONE – RIFERIMENTI

1.1 I limiti di emissione relativi ai generatori di calore, ai sistemi di cogenerazione e trigenerazione, alle pompe di calore dotate di motore a combustione interna e ai sistemi di produzione di energia di cui ai successivi punti 4 e 5, sono definiti alla temperatura di 273,15 °K e alla pressione di 101,3 kPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo, espressi nelle unità di misura indicate nella seguente Tabella 1.1.1 e riferiti ai tenori volumetrici dell'ossigeno indicati nella medesima tabella.

Tabella 1.1.1		
Impianto di combustione (Sistema di produzione del calore)	Unità di misura	Ossigeno di riferimento (% vol)
Generatori di calore	mg/m ³	– 3 % per combustibili gassosi o liquidi – 6 % per combustibili solidi
Sistemi di cogenerazione e trigenerazione	mg/kWh (*) per PM e NOx	---
	mg/m ³ per altri inquinanti	per combustibili gassosi o liquidi: – 3% per caldaie – 15% per motori a c.i. – 15% per turbogas – 6% per combustibili solidi
Pompe di calore con motore a combustione interna	mg/kWh (*) per PM e NOx	---
	mg/m ³ per altri inquinanti	15 % per combustibili gassosi o liquidi
Sistemi di produzione di energia	mg/m ³	15 % per combustibili gassosi o liquidi
(*) i limiti di emissione di PM ed NO _x relativi ai sistemi di cogenerazione e trigenerazione, nonché quelli relativi alle pompe di calore con motore a combustione interna sono espressi in fattore di emissione, per la cui definizione e metodo di calcolo si rimanda ai relativi paragrafi 4.3) e 4.2).		

1.2 Oltre ai limiti di emissione e alle prescrizioni, indicati nel presente allegato, i sistemi di produzione di calore devono rispettare i pertinenti requisiti e le pertinenti condizioni definiti dagli atti di programmazione regionale in materia ambientale ed energetica.

2. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E/O ESTIVA

I limiti di emissione e le prescrizioni, indicati nei successivi paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, si riferiscono alla potenza termica nominale (P_n) complessiva, che deve essere calcolata sommando la potenza termica nominale di tutti i sistemi di produzione di energia termica o termica ed elettrica presenti nello stabilimento che utilizzano la stessa tipologia di apparecchiatura (generatori di calore, motori a combustione interna anche a servizio di pompe di calore, turbine a gas) e sono alimentati con lo stesso tipo di combustibile, il cui calore sia esclusivamente utilizzato per la climatizzazione degli ambienti e/o per il riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.

2.1 I generatori di calore a servizio dell'impianto di climatizzazione possono essere alimentati esclusivamente con i combustibili di cui alle lettere a), b), e), f), g), h), i), l), n) ed r) del punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 ovvero gas naturale, GPL, gasolio, biodiesel, olio combustibile, legna da ardere, biomasse e biogas e devono rispettare i valori limite di emissione di seguito riportati, nelle Tabelle 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3.

Nel caso di impianti che impiegano più combustibili, i limiti sono determinati secondo quanto stabilito dall'allegato 1, Parte III, punto 1.4 "Impianti multicomcombustibile" alla Parte V del d.lgs. 152/2006.

Tabella 2.1.1 - GENERATORI DI CALORE

Limiti di emissione che devono essere rispettati ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo, dagli impianti **esistenti** fino alle date previste dall'articolo 273-bis, comma 5.

Combustibili (§)	PM (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	SOx (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	HCl (mg/Nm ³)	NH ₃ (*) (mg/Nm ³)
Combustibili gassosi							
Gas naturale (lettera a)	5	80	100	---	---	---	---
GPL (lettera b)	5	80	100	---	---	---	---
Biogas (lettera r) o gas di sintesi gassificazione biomasse	5	80	100	---	20	30	---
Combustibili liquidi							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	10	80	100	200	---	---	15
olio combustibile (lettere h ed i)	10	80	100	500	---	---	15
biomassa liquida (lettera n)	10	80	100	500	---	---	15
Biodiesel (lettera g)	10	80	100	200	---	---	10
Combustibili solidi							
Biomassa solida 3 MW < P _n ≤ 5 MW (lettere l ed n)	45	450	300	75	---	---	7,5
Biomassa solida 5 MW < P _n < 10 MW (lettere l ed n)	45 (15) [#]	300 (150) [#]	300 (150) [#]	75	30	---	7,5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006

= valore medio giornaliero

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo "----".

Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.

Tabella 2.1.2 - GENERATORI DI CALORE

Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti **nuovi** a decorrere dalla data di adesione.

Combustibili (§)	PM (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	SOx (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	HCl (mg/Nm ³)	NH ₃ (*) (mg/Nm ³)
Combustibili gassosi							
Gas naturale (lettera a)	5	80	100	---	---	---	---
GPL (lettera b)	5	80	100	---	---	---	---
Biogas (lettera r) o gas di sintesi gassificazione biomasse	5	80	100	---	20	30	5
Combustibili liquidi							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	10	80	100	200	---	---	15
olio combustibile (lettere h ed i)	10	80	100	200	---	---	15
biomassa liquida (lettera n)	10	80	100	500	---	---	5
Biodiesel (lettera g)	10	80	100	200	---	---	10
Combustibili solidi							
Biomassa solida 3 MW < P _n ≤ 5 MW (lettere l ed n)	45	450	300	75	---	---	7,5
Biomassa solida 5 MW < P _n < 10 MW (lettere l ed n)	45 (15) [#]	300 (150) [#]	300 (150) [#]	75	30	---	7,5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006

= valore medio giornaliero

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo "---".

Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.

Tabella 2.1.3 - GENERATORI DI CALORE

Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti **esistenti** a decorrere dalle date previste all'articolo 273-bis, comma 5 del d.lgs. 152/2006.

Combustibili (§)	PM (mg/Nm³)	NOx (mg/Nm³)	CO (mg/Nm³)	SOx (mg/Nm³)	COT (mg/Nm³)	HCl (mg/Nm³)	NH₃(*) (mg/Nm³)
Combustibili gassosi							
Gas naturale (lettera a)	5	80	100	---	---	---	---
GPL (lettera b)	5	80	100	35	---	---	---
Biogas (lettera r) o gas di sintesi gassificazione biomasse	5	80	100	100	20	30	5
Combustibili liquidi							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	10	80	100	200	---	---	15
olio combustibile (lettere h ed i)	10	80	100	350	---	---	15
biomassa liquida (lettera n)	10	80	100	200	---	---	10
Biodiesel (lettera g)	10	80	100	200	---	---	5
Combustibili solidi							
Biomassa solida 3 MW<Pn≤5 MW (lettere l ed n)	45	450	300	75	---	---	7,5
Biomassa solida 5 MW<Pn<10 MW (lettere l ed n)	45 (15) [#]	300 (150) [#]	300 (150) [#]	75	30	---	7,5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006

= valore medio giornaliero

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo "---

Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.

Nei generatori di calore aventi potenzialità termica inferiore o uguale a 3 MW, per ciascuna unità, è vietato l'utilizzo di olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.

I generatori di calore a servizio degli impianti di climatizzazione, in relazione alla potenza termica nominale P_n (per singola unità o complessiva), devono essere dotati di sistemi di rilevamento in continuo delle emissioni e di altri parametri gestionali secondo quanto riportato nelle tabelle 2.4.1 e 2.4.3 del punto 2.4.

Per i generatori di calore, sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale, con esclusione delle polveri totali per i generatori che utilizzano gas naturale o GPL. Il valore limite relativo ai parametri PM e SO_x si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale o GPL.

Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, il gestore effettua la verifica annuale di cui al punto 5-bis.8 dell'allegato VI alla Parte quinta del d.lgs. 152/2006, con il metodo utilizzato per i controlli dell'autorità competente, e ne trasmette i risultati all'autorità competente e all'ARPA secondo le modalità utilizzate per i controlli periodici. Gli esiti di tale controllo sono valutati complessivamente, unitamente a quelli del sistema in continuo.

2.2 I sistemi a pompa di calore dotati di motore a combustione interna a servizio dell'impianto di climatizzazione possono essere alimentati esclusivamente con i combustibili di cui alle lettere a), b), e), f), g), n) ed r) del punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 ovvero gas naturale, GPL, gasolio, biodiesel, biomasse liquide e biogas e devono rispettare i limiti di emissione di seguito riportati, nelle Tabelle 2.2.1 e 2.2.2.

Tabella 2.2.1 - POMPE DI CALORE CON MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA

Limiti di emissione che devono essere rispettati ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo, dagli impianti **esistenti** già autorizzati con autorizzazione in via generale, fino alle date previste dall'articolo 273-bis, comma 5.

Combustibili (§)	PM (mg/kWh) FE_{et}	NOx (mg/kWh) FE_{et}	CO (mg/Nm ³)	SOx (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	HCl (mg/Nm ³)	NH ₃ (*) (mg/Nm ³)
Combustibili gassosi							
Gas naturale (lettera a)	11	135	120	---	---	---	5
GPL (lettera b)	11	135	120	15	---	---	5
Biogas (lettera r)	20	350	200	60	40	5	4
Combustibili liquidi							
gasolio (lettere e ed f)	11	135	75	75	---	---	5
biomassa liquida, biodiesel (lettere n e g)	20	350	75	30	20	---	5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Tabella 2.2.2 - POMPE DI CALORE CON MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA

Limiti di emissione che devono essere rispettati i dagli impianti **nuovi** a decorrere dalla data di adesione.

Combustibili (§)	PM (mg/kWh) FE _{et}	NOx (mg/kWh) FE _{et}	CO (mg/Nm ³)	SOx (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	HCl (mg/Nm ³)	NH ₃ (*) (mg/Nm ³)
Combustibili gassosi							
Gas naturale (lettera a)	11	135	120	---	---	---	5
GPL (lettera b)	11	135	120	15	---	---	5
Biogas (lettera r)	20	350	200	40	40	5	4
Combustibili liquidi							
gasolio (lettere e ed f)	11	135	75	75	---	---	5
biomassa liquida, biodiesel (lettere n e g)	20	350	75	30	20	---	5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo "---".

Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.

Il parametro **FE_{et}** è calcolato come segue:

$$FE_{et} = \frac{FE_{comb}}{\eta_{tot} - \eta_{ee}}$$

P_{tp} = potenza termica cedibile al pozzo caldo in condizioni nominali in kW

P_{comb} = potenza termica introdotta nel sistema in condizioni nominali sotto forma di combustibile (portata di combustibile * p.c.i.) in kW

FE_{comb} = fattore di emissione rispetto al combustibile (in mg/kWh)

Nei motori a combustione interna aventi potenzialità termica inferiore o uguale a 3 MW, per ciascuna unità, è vietato l'utilizzo di olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.

I motori a combustione interna di pompe di calore a servizio degli impianti di climatizzazione, in relazione alla potenza termica nominale P_n (per singola unità o complessiva), devono essere dotati di sistemi di rilevamento in continuo delle emissioni e di altri parametri gestionali secondo quanto riportato nelle tabelle 2.4.2 e 2.4.3 del punto 2.4.

Per i motori a combustione interna di pompe di calore sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale, con esclusione delle polveri totali e degli ossidi di zolfo per i motori che utilizzano gas naturale o GPL. Il valore limite relativo ai parametri PM e SO_x si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale o GPL.

Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, il gestore effettua la verifica annuale di cui al punto 5-bis.8 dell'allegato VI alla Parte quinta del d.lgs. 152/2006, con il metodo

utilizzato per i controlli dell'autorità competente, e ne trasmette i risultati all'autorità competente e all'ARPA secondo le modalità utilizzate per i controlli periodici. Gli esiti di tale controllo sono valutati complessivamente, unitamente a quelli del sistema in continuo.

2.3 I sistemi di cogenerazione e trigenerazione a servizio dell'impianto di climatizzazione possono essere alimentati esclusivamente con i combustibili di cui alle lettere a), b), e), f), g), l), n) ed r) del punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 ovvero gas naturale, GPL, gasolio, biodiesel, legna da ardere, biomasse e biogas e devono rispettare i limiti di emissione di seguito riportati, nelle Tabelle 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 e 2.3.6.

Tabella 2.3.1 - COGENERATORI – MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA

Limiti di emissione che devono essere rispettati ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo, dagli impianti **esistenti**, sia fino alle date previste dall'articolo 273-bis, comma 5 sia successivamente.

Combustibili (§)	PM (mg/kWh) FE _{et}	NOx (mg/kWh) FE _{et}	CO (mg/Nm ³)	SOx (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	HCl (mg/Nm ³)	NH ₃ (*) (mg/Nm ³)
Combustibili gassosi							
Gas naturale (lettera a)	11	135	120	---	---	---	5
GPL (lettera b)	11	135	120	15	---	---	5
Biogas (lettera r)	20	350	200	60	40	5	4
Combustibili liquidi							
gasolio (lettere e ed f)	11	135	75	75	---	---	5
biomassa liquida, biodiesel (lettere n e g)	20	350	75	30	20	---	5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.

Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo “---”.

Tabella 2.3.2 - COGENERATORI – MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA

Limiti di emissione che devono essere rispettati i dagli impianti **nuovi** a decorrere dalla data di adesione.

Combustibili (§)	PM (mg/kWh) FE _{et}	NOx (mg/kWh) FE _{et}	CO (mg/Nm ³)	SOx (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	HCl (mg/Nm ³)	NH ₃ (*) (mg/Nm ³)
Combustibili gassosi							
Gas naturale (lettera a)	11	135	120	---	---	---	5
GPL (lettera b)	11	135	120	15	---	---	5
Biogas (lettera r)	20	350	200	40	40	5	4
Combustibili liquidi							
gasolio (lettere e ed f)	11	135	75	75	---	---	5
biomassa liquida, biodiesel (lettere n e g)	20	350	75	30	20	---	5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.

Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo “---”.

Tabella 2.3.3 - COGENERATORI –TURBINE

Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti **nuovi** e da quelli **esistenti** a decorrere dalla data di adesione.

Combustibili (§)	PM (mg/kWh) FE _{et}	NOx (mg/kWh) FE _{et}	CO (mg/Nm ³)	SOx (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	HCl (mg/Nm ³)	NH ₃ (*) (mg/Nm ³)
Combustibili gassosi							
Gas naturale (lettera a)	11	135	50	---	---	---	---
GPL (lettera b)	11	135	50	15	---	---	---
Biogas (lettera r)	20	350	80	35	50	5	5
Combustibili liquidi							
Gasolio (lettere e ed f)	11	135	100	70	---	---	5
Biodiesel (lettera n)	20	350	100	70	---	---	5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.

Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo “---”.

Tabella 2.3.4 - COGENERATORI (generatori di calore a servizio di cicli Rankine a vapore o fluido organico o motori a combustione esterna)

Limiti di emissione che devono essere rispettati ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo, dagli impianti **esistenti** fino alle date previste dall'articolo 273-bis, comma 5.

Combustibili (§)	PM (mg/kWh) FE _{et}	NO _x (mg/kWh) FE _{et}	CO (mg/Nm ³)	SO _x (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	HCl (mg/Nm ³)	NH ₃ (*) (mg/Nm ³)
Combustibili gassosi							
Gas naturale (lettera a)	11	135	100	---			
GPL (lettera b)	11	135	100	---			
Biogas (lettera r)	20	350	100	---	20	30	15
Combustibili liquidi							
gasolio (lettere e ed f)	11	135	100	200	---	---	15
biomassa liquida (lettera n)	20	350	100	100	---	---	15
Biodiesel (lettera n)	20	350	100	200	---	---	15
Combustibili solidi							
Biomassa solida 3 MW < P _n ≤ 5 MW (lettere l ed n)	20	350	200	50	---	---	7,5
Biomassa solida 5 MW < P _n < 10 MW (lettere l ed n)	20	350	200 (100) [#]	50	20	---	5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006
= valore medio giornaliero

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.

Laddove non sia prescritto il rispetto di un limiti di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo "---

Tabella 2.3.5 - COGENERATORI (generatori di calore a servizio di cicli Rankine a vapore o fluido organico o motori a combustione esterna)

Limiti di emissione che devono essere rispettati i dagli impianti **nuovi** a decorrere dalla data di adesione.

Combustibili (§)	PM (mg/kWh) FE _{et}	NOx (mg/kWh) FE _{et}	CO (mg/Nm ³)	SOx (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	HCl (mg/Nm ³)	NH ₃ (*) (mg/Nm ³)
Combustibili gassosi							
Gas naturale (lettera a)	11	135	100	---	---	---	
GPL (lettera b)	11	135	100	---			
Biogas (lettera r)	20	350	100	---	20	30	15
Combustibili liquidi							
gasolio (lettere e ed f)	11	135	100	200	---	---	15
biomassa liquida (lettera n)	20	350	100	100	---	---	5
Biodiesel (lettera n)	20	350	100	200	---	---	15
Combustibili solidi							
Biomassa solida 3 MW<P _n ≤5 MW (lettere l ed n)	20	350	200	50	---	---	7,5
Biomassa solida 5 MW<P _n <10 MW (lettere l ed n)	20	350	200 (100) [#]	50	20	---	5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006

= valore medio giornaliero

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.

Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo "---

Tabella 2.3.6 - COGENERATORI (generatori di calore a servizio di cicli Rankine a vapore o fluido organico o motori a combustione esterna)

Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti **esistenti** a decorrere dalle date previste all'articolo 273-bis, comma 5 del d.lgs. 152/2006.

Combustibili (§)	PM (mg/kWh) FE _{et}	NOx (mg/kWh) FE _{et}	CO (mg/Nm ³)	SOx (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	HCl (mg/Nm ³)	NH ₃ (*) (mg/Nm ³)
Combustibili gassosi							
Gas naturale (lettera a)	11	135	100	---	---	---	---
GPL (lettera b)	11	135	100	35			
Biogas (lettera r)	20	350	100	100	20	30	5
Combustibili liquidi							
gasolio (lettere e ed f)	11	135	100	200	---	---	15
biomassa liquida (lettera n)	20	350	100	100	---	---	10
Biodiesel (lettera n)	20	350	100	200	---	---	15
Combustibili solidi							
Biomassa solida 3 MW < P _n ≤ 5 MW (lettere l ed n)	20	350	200	50	45	---	7,5
Biomassa solida 5 MW < P _n < 10 MW (lettere l ed n)	20	350	200 (100) [#]	50	20	---	5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006
 # = valore medio giornaliero
 (*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).
 Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.
 Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo "----".

Nei nei motori a combustione interna aventi potenzialità termica inferiore o uguale a 3 MW, per ciascuna unità, è vietato l'utilizzo di olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.

Il parametro FE_{et} è calcolato come segue:

$$FE_{et} = \frac{FE_{comb}}{\eta_{tot} - \eta_{ee}}$$

Dove:

FE_{comb} = fattore di emissione rispetto al combustibile (in mg/kWh)

η_{tot} = rendimento totale del cogeneratore in condizioni nominali (Pe+Pt)/(Pcomb)

η_{ee} = rendimento elettrico del cogeneratore in condizioni nominali (Pe/Pcomb)

P_e = Potenza elettrica in kW

P_t = Potenza termica in kW

P_{comb} = potenza termica introdotta nel sistema in condizioni nominali sotto forma di combustibile (portata di combustibile * p.c.i.) in kW

Al fine di calcolare il valore di FE_{et} si stabilisce, convenzionalmente, che il valore di η_{tot} considerato non possa essere maggiore di **0,85**.

Esempio di calcolo del livello emissivo consentito per i cogeneratori

Cogeneratore a gas naturale caratterizzato, nelle condizioni nominali di impiego, da:

$\eta_{ee} = 35 \%$ (rendimento elettrico nominale)

$\eta_{tot} = 80 \%$ (rendimento totale in condizioni nominali – fattore di utilizzo del combustibile)

Attraverso il valore di $FE_{et}(NO_x)$ richiesto (per gli NO_x pari a 135 mg/kWh) è possibile calcolare il valore massimo di FE_{comb} ammissibile per l'installazione del cogeneratore:

$$FE_{comb}(NO_x) = FE_{et}(NO_x) \times (\eta_{tot} - \eta_{ee}) = 60.7 \text{ mg/kWh}$$

Quindi il cogeneratore, per rispondere ai requisiti progettuali di installabilità, dovrà garantire una emissione di NO_x inferiore a 60.7 mg/kWh, riferiti al p.c.i. medio del GN.

I sistemi di cogenerazione e trigenerazione a servizio degli impianti di climatizzazione, in relazione alla potenza termica nominale P_n (per singola unità o complessiva), fermo restando quanto previsto al capoverso successivo, devono essere dotati di sistemi di rilevamento in continuo delle emissioni e degli altri parametri gestionali secondo quanto riportato nelle tabelle 2.4.2 e 2.4.3 del punto 2.4.

Nel caso di sistemi di cogenerazione basati sul ciclo Rankine a vapore o fluido organico e sistemi che utilizzano motori a combustione esterna, in relazione alla potenza termica nominale P_n (per singola unità o complessiva), i generatori di calore devono essere dotati di sistemi di rilevamento in continuo delle emissioni e di altri parametri gestionali secondo quanto riportato nelle tabelle 2.4.1 e 2.4.3 del citato punto 2.4.

Per i sistemi di cogenerazione e trigenerazione sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale, con esclusione delle polveri totali e ossidi di zolfo per i sistemi di cogenerazione e trigenerazione alimentati a gas naturale e a GPL. Il valore limite relativo ai parametri PM e SO_x si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale o GPL.

Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, il gestore effettua la verifica annuale di cui al punto 5-bis.8 dell'allegato VI alla Parte quinta del d.lgs. 152/2006, con il metodo utilizzato per i controlli dell'autorità competente, e ne trasmette i risultati all'autorità competente e all'ARPA secondo le modalità utilizzate per i controlli periodici. Gli esiti di tale controllo sono valutati complessivamente, unitamente a quelli del sistema in continuo.

2.4. Misurazioni in continuo e controllo della combustione

Ulteriori condizioni per i generatori di calore a servizio degli impianti di climatizzazione (incluse le pompe di calore ad assorbimento), per i generatori di calore a servizio di cicli Rankine a vapore o fluido organico e motori a combustione esterna con l'avvertenza che, per i medesimi, non è ammesso l'utilizzo di olio combustibile, sono riportate nella tabella 2.4.1 seguente.

Tabella 2.4.1					
	GN, GPL, biogas (lettere a, b, r)	gasolio, biodiesel (lettere e, f, g)	olio combustibile (lettere h, i)	biomasse solide (lettere l, n)	bioliquidi (lettera n)
Misura e registrazione in continuo di T, O₂, CO^(A)	Pn ≥ 6 MW (singola unità)	Pn ≥ 6 MW (singola unità)	Pn ≥ 6 MW (singola unità)	Pn ≥ 6 MW (singola unità)	Pn ≥ 6 MW (singola unità)
Misura e registrazione in continuo di NO_x^(B)	---	---	---	Pn > 6 MW (complessivi) ^(*)	Pn > 6 MW (complessivi) ^(*)
Misura e registrazione in continuo dei COV^(B)	---	---	---	Pn > 6 MW (complessivi) ^(*)	Pn > 6 MW (complessivi) ^(*)
Misura dell'energia elettrica e termica prodotte per verifica LT^(C)	sempre	sempre	Non applicabile ^(D)	sempre	sempre

(A) = parametro da rilevare nell'effluente gassoso all'uscita dell'impianto.
(B) = parametro da rilevare nell'effluente gassoso al punto di emissione.
(C) = valido solo per i generatori di calore a servizio di cicli Rankine a vapore o fluido organico e motori a combustione esterna. Per la definizione dell'indice LT vedasi la Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n° 42/02 del 19 marzo 2002.
(D) = combustibile non ammesso per i generatori di calore a servizio di cicli Rankine a vapore o fluido organico e motori a combustione esterna.
(*) = somma delle potenze termiche nominali delle singole tipologie di apparecchiature presenti nello stabilimento alimentate con il medesimo tipo di combustibile

Ulteriori condizioni per i sistemi di cogenerazione e trigenerazione e le pompe di calore con motore a combustione interna a servizio degli impianti di climatizzazione, sono riportate nella tabella 2.4.2 seguente.

Tabella 2.4.2			
	GN, GPL, biogas (lettere a, b, r)	gasolio, biodiesel (lettere e, f, g)	bioliquidi (lettera n)
Misura e registrazione in continuo di T, O₂, CO₂^(A)	Pn ≥ 6 MW (singola unità)	Pn ≥ 6 MW (singola unità)	Pn ≥ 6 MW (singola unità)
Misura e registrazione in continuo di NO_x^(B)	Pn ≥ 6 MW (singola unità)	Pn ≥ 6 MW (singola unità)	Pn > 6 MW (complessivi) ^(*)
Misura e registrazione in continuo di COV^(B)	---	---	Pn > 6 MW (complessivi) ^(*)
Misura dell'energia elettrica e termica prodotte per verifica LT^(C)	sempre	sempre	sempre

(A) = parametro da rilevare nell'effluente gassoso all'uscita dell'impianto
(B) = parametro da rilevare nell'effluente gassoso al punto di emissione
(C) = ad esclusione delle pompe di calore con motore a combustione interna; per la definizione dell'indice LT vedasi la Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n° 42/02 del 19 marzo 2002
(*) = somma delle potenze termiche nominali delle singole tipologie di apparecchiature presenti nello stabilimento alimentate con il medesimo tipo di combustibile

Ulteriori condizioni relative al controllo della combustione per gli impianti di combustione di potenza termica nominale complessiva^(*) superiore a 3 MW, sono riportate nella tabella 2.4.3 seguente.

Tabella 2.4.3		
	Applicabilità	Tipo di impianto
Regolazione automatica del rapporto aria-combustibile	$P_n > 1,16$ MW (singola unità) ^(#)	Par. 4.1, 4.2 e 4.3
Bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido	$P_n > 6$ MW (singola unità) ^(°)	Par. 4.1 e 4.3
Alimentazione automatica combustibile	$P_n > 1$ MW (singola unità) ^(°)	Par. 4.1 e 4.3
(°) si applica ai generatori di calore alimentati a biomasse solide (lettera l, n) (*) somma delle potenze termiche nominali delle singole tipologie di apparecchiature presenti nello stabilimento alimentate con il medesimo tipo di combustibile (#) tale obbligo riguarda anche gli impianti di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW (non soggetti alla presente autorizzazione) e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW		

Agli impianti di combustione di cui al presente paragrafo 4 si applicano inoltre le disposizioni relative al controllo e al monitoraggio di cui al punto 5-bis dell'allegato VI alla Parte quinta del d.lgs. 152/2006 a decorrere dalla data di adesione. Resta fermo l'obbligo per gli impianti **esistenti** di adeguarsi a dette disposizioni entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5 del d.lgs. 152/2006.

Ai fini di cui al punto 5-bis.3 dell'allegato VI alla Parte quinta del d.lgs. 152/2006, il gestore comunica entro 8 ore all'Autorità competente e all'ARPA Piemonte qualunque anomalia o guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, nonché le non conformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore medesimo. Nella comunicazione, il gestore descrive le ragioni tecniche e/o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'anomalia, nonché gli interventi necessari per la risoluzione e la relativa tempistica prevista, fermo restando l'obbligo di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

3. GENERATORI DI CALORE A SCAMBIO INDIRETTO

I limiti di emissione e le prescrizioni indicate nei successivi paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 si riferiscono alla potenza termica nominale complessiva, che deve essere calcolata sommando la potenza termica nominale di tutti i sistemi di produzione di energia termica e/o elettrica presenti nello stabilimento che utilizzano la stessa tipologia di apparecchiatura (generatori di calore, turbine a gas, motori a combustione interna) e sono alimentati con lo stesso tipo di combustibile, la cui produzione di calore sia finalizzata al ciclo produttivo o al ciclo produttivo e alla climatizzazione degli ambienti.

Gli impianti di combustione, compresi gli impianti di cogenerazione, con potenzialità complessive di stabilimento, per ogni tipo di combustibile e per ciascuna tipologia di apparecchiatura, contenute entro quelle previste dalla parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, non sono sottoposti ad autorizzazione. Al fine del calcolo della potenza termica nominale di stabilimento non devono essere considerate le potenze nominali dei generatori di calore a servizio di impianti termici civili definiti e disciplinati al Titolo II della parte quinta del d.lgs. 152/2006.

3.1. Generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a $T \leq 150^\circ\text{C}$

I generatori di calore a scambio indiretto, a servizio dello stabilimento, per il riscaldamento di fluidi a $T \leq 150^\circ\text{C}$ possono essere alimentati esclusivamente con i combustibili di cui alle lettere a), b), e), f), g), h), i) e n) del punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/06, ovvero metano, GPL, gasolio, biodiesel, olio combustibile e le biomasse di cui alla sezione 4 della parte II dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e devono rispettare i limiti di emissione, elencati nelle tabelle 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 seguenti.

Tabella 3.1.1 - GENERATORI DI CALORE A SCAMBIO INDIRETTO PER IL RISCALDAMENTO DI FLUIDI A T≤150°C

Limiti di emissione che devono essere rispettati ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo, dagli impianti **esistenti** fino alle date previste dall'articolo 273-bis, comma 5.

Combustibili (§)	PM (mg/Nm³)	NOx (mg/Nm³)	CO (mg/Nm³)	SOx (mg/Nm³)	COT (mg/Nm³)	HCl (mg/Nm³)	NH₃(*) (mg/Nm³)
Combustibili gassosi							
Gas naturale (lettera a)	5	80	100	---	---	---	---
GPL (lettera b)	5	80	100	---	---	---	---
Biogas (lettera r) o gas di sintesi gassificazione biomasse	5	80	100	---	20	30	---
Combustibili liquidi							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	10	120	100	200	---	---	---
Biodiesel (lettera g)	10	120	100	200	---	---	---
olio combustibile (lettere h ed i) 0,3 MW<Pn≤3 MW	50	350	100	1700	---	---	15
olio combustibile (lettere h ed i) 3 MW<Pn≤5 MW	20	350	100	1700	---	---	15
olio combustibile (lettere h ed i) Pn>5 MW	10	200	100	1700	---	---	15
biomassa liquida (lettera n) 1 MW<Pn≤3 MW	10	350	100	1700	---	---	15
biomassa liquida (lettera n) 3 MW<Pn≤5MW	10	350	100	1700	---	---	15
biomassa liquida (lettera n) Pn>5 MW	10	200	100	1700	---	---	15
Combustibili solidi							
Biomassa solida 1 MW<Pn≤3 MW (lettere l ed n)	45	600	450	75	---	---	7,5
Biomassa solida 3 MW<Pn<5 MW (lettere l ed n)	45	450	300	75	---	---	7,5
Biomassa solida 5 MW<Pn≤20 MW (lettere l ed n)	30	600 (300) [#]	300 (150) [#]	75	30	---	7,5
Biomassa solida 20 MW<Pn≤5MW (lettere l ed n)	30 (15) [#]	600 (300) [#]	300 (150) [#]	75	30 (15) [#]	---	7,5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006
 # = valore medio giornaliero
 (*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).
 Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.
 Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo “---”.

Tabella 3.1.2 - GENERATORI DI CALORE A SCAMBIO INDIRETTO PER IL RISCALDAMENTO DI FLUIDI A T_≤150°C

Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti **nuovi** a decorrere dalla data di adesione.

Combustibili (§)	PM (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	SOx (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	HCl (mg/Nm ³)	NH ₃ (*) (mg/Nm ³)
Combustibili gassosi							
Gas naturale (lettera a)	5	80	100	---	---	---	---
GPL (lettera b)	5	80	100	35	---	---	---
Biogas (lettera r) o gas di sintesi gassificazione biomasse	5	80	100	100	20	30	5
Combustibili liquidi							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	10	120	100	200	---	---	---
Biodiesel (lettera g)	10	120	100	200	---	---	---
olio combustibile (lettere h ed i) 0,3 MW<P _n ≤3 MW	50	300	100	200	---	---	5
olio combustibile (lettere h ed i) 3 MW<P _n ≤5 MW	20	300	100	200	---	---	5
olio combustibile (lettere h ed i) P _n >5 MW	10	200	100	200	---	---	5
biomassa liquida (lettera n) 1 MW<P _n ≤3 MW	10	350	100	200	---	---	5
biomassa liquida (lettera n) 3 MW<P _n ≤5MW	10	200	100	200	---	---	5
biomassa liquida (lettera n) P _n >5 MW	10	200	100	200	---	---	5
Combustibili solidi							
Biomassa solida 1 MW<P _n ≤3 MW (lettere l ed n)	15	300	375	75	45	---	7,5
Biomassa solida 3 MW<P _n <5 MW (lettere l ed n)	15	300	300	75	45	---	7,5

Biomassa solida 5 MW<Pn≤20 MW (lettere l ed n)	15	300	300 (150 [#])	75	30	---	7,5
Biomassa solida 20 MW<Pn≤50 MW (lettere l ed n)	15	300	225 (150 [#])	75	15	---	7,5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006
= valore medio giornaliero
(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).
Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.
Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo "----".

Tabella 3.1.3 - GENERATORI DI CALORE A SCAMBIO INDIRETTO PER IL RISCALDAMENTO DI FLUIDI A T≤150°C

Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti **esistenti** a decorrere dalle date previste all'articolo 273-bis, comma 5 del d.lgs. 152/2006.

Combustibili (§)	PM (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	SOx (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	HCl (mg/Nm ³)	NH ₃ (*) (mg/Nm ³)
Combustibili gassosi							
Gas naturale (lettera a)	5	80	100	---	---	---	---
GPL (lettera b)	5	80	100	35	---	---	---
Biogas (lettera r) o gas di sintesi gassificazione biomasse	5	80	100	100	20	30	5
Combustibili liquidi							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	10	120	100	200	---	---	---
Biodiesel (lettera g)	10	120	100	200	---	---	---
olio combustibile (lettere h ed i) 0,3 MW<Pn≤3 MW	50	350	100	350	---	---	15
olio combustibile (lettere h ed i) 3 MW<Pn≤5 MW	20	350	100	350	---	---	15
olio combustibile (lettere h ed i) Pn>5 MW	10	200	100	350	---	---	15
biomassa liquida (lettera n) 1 MW<Pn≤3 MW	10	350	100	200	---	---	10
biomassa liquida (lettera n) 3 MW<Pn≤5MW	10	350	100	200	---	---	10
biomassa liquida (lettera n) Pn>5 MW	10	200	100	200	---	---	10

Combustibili solidi							
Biomassa solida 1 MW<Pn≤3 MW (lettere l ed n)	45	450	450	75	---	---	7,5
Biomassa solida 3 MW<Pn<5 MW (lettere l ed n)	45	300	300	75	---	---	7,5
Biomassa solida 5 MW<Pn≤20 MW (lettere l ed n)	30	300	300 (150 [#])	75	30	---	7,5
Biomassa solida 20 MW<Pn≤50 MW (lettere l ed n)	30 (15 [#])	300	300 (150 [#])	75	30 (15 [#])	---	7,5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006

= valore medio giornaliero

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.

Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo "---

Nei generatori di calore aventi potenzialità termica inferiore o uguale a 3 MW, per ciascuna unità, è vietato l'utilizzo di olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.

3.2. Generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a t>150°C

I generatori di calore a scambio indiretto, a servizio dello stabilimento, per la produzione di vapore a p>0,5 MPa (~5bar) o per il riscaldamento di altri fluidi a T> 150°C (quali acqua surriscaldata o olio diatermico) possono essere alimentati esclusivamente con i combustibili di cui alle lettere a), b), e), f), g), h), i) e n) del punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs 152/06, ovvero metano, GPL, gasolio, biodiesel, olio combustibile e le biomasse di cui alla sezione 4 della parte II dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e devono rispettare i limiti di emissione, elencati nelle tabelle 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 seguenti.

Tabella 3.2.1 - GENERATORI DI CALORE A SCAMBIO INDIRETTO PER IL RISCALDAMENTO DI FLUIDI A T>150°C

Limiti di emissione che devono essere rispettati ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo, dagli impianti **esistenti** fino alle date previste dall'articolo 273-bis, comma 5.

Combustibili (§)	PM (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	SOx (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	HCl (mg/Nm ³)	NH ₃ (*) (mg/Nm ³)
Combustibili gassosi							
Gas naturale (lettera a)	5	150	100	---	---	---	---
GPL (lettera b)	5	150	100	---	---	---	---
Biogas (lettera r)	5	150	100	---	20	30	---
Combustibili liquidi							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	10	120	100	200	---	---	---
Biodiesel (lettera g)	10	120	100	200	---	---	---

olio combustibile (lettere h ed i) 0,3 MW<Pn≤3 MW	50	350	100	1700	---	---	15
olio combustibile (lettere h ed i) 3 MW<Pn≤5 MW	20	350	100	1700	---	---	15
olio combustibile (lettere h ed i) Pn>5 MW	10	200	100	1700	---	---	15
biomassa liquida (lettera n) 1 MW<Pn≤3 MW	10	350	100	1700	---	---	15
biomassa liquida (lettera n) 3 MW<Pn≤5MW	10	350	100	1700	---	---	15
biomassa liquida (lettera n) Pn>5 MW	10	200	100	1700	---	---	15

Combustibili solidi

Biomassa solida 1 MW<Pn≤3 MW (lettere l ed n)	45	600	450	75	---		7,5
Biomassa solida 3 MW<Pn<5 MW (lettere l ed n)	45	450	300	75	---		7,5
Biomassa solida 5 MW<Pn≤20 MW (lettere l ed n)	30	600 (300) [#]	300 (150) [#]	75	30		7,5
Biomassa solida 20 MW<Pn≤50 MW (lettere l ed n)	30 (15) [#]	600 (300) [#]	300 (150) [#]	75	30 (15) [#]		7,5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006

= valore medio giornaliero

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.

Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo "----".

Tabella 3.2.2 - GENERATORI DI CALORE A SCAMBIO INDIRETTO PER IL RISCALDAMENTO DI FLUIDI A T>150°C

Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti **nuovi** a decorrere dalla data di adesione.

Combustibili (§)	PM (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	SOx (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	HCl (mg/Nm ³)	NH ₃ (*) (mg/Nm ³)
Combustibili gassosi							
Gas naturale (lettera a)	5	100	100	---	---	---	---
GPL (lettera b)	5	150	100	35	---	---	---
Biogas (lettera r)	5	150	100	100	20	30	5

Combustibili liquidi							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	10	120	100	200	---	---	---
Biodiesel (lettera g)	10	120	100	200	---	---	---
olio combustibile (lettere h ed i) 0,3 MW<Pn≤3 MW	50	300	100	200	---	---	15
olio combustibile (lettere h ed i) 3 MW<Pn≤5 MW	20	300	100	200	---	---	15
olio combustibile (lettere h ed i) Pn>5 MW	10	200	100	200	---	---	15
biomassa liquida (lettera n) 1 MW<Pn≤3 MW	10	200	100	200	---	---	5
biomassa liquida (lettera n) 3 MW<Pn≤5MW	10	200	100	200	---	---	5
biomassa liquida (lettera n) Pn>5 MW	10	200	100	200	---	---	5
Combustibili solidi							
Biomassa solida 1 MW<Pn≤3 MW (lettere l ed n)	15	300	375	75	45		7,5
Biomassa solida 3 MW<Pn<5 MW (lettere l ed n)	15	300	300	75	45		7,5
Biomassa solida 5 MW<Pn≤20 MW (lettere l ed n)	15	300	300 (150 [#])	75	30		7,5
Biomassa solida 20 MW<Pn≤50 MW (lettere l ed n)	15	300	225 (150 [#])	75	15		7,5
<p>(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 # = valore medio giornaliero (*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction). Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica. Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo "----".</p>							

Tabella 3.2.3 - GENERATORI DI CALORE A SCAMBIO INDIRETTO PER IL RISCALDAMENTO DI FLUIDI A T>150°C

Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti **esistenti** a decorrere dalle date previste all'articolo 273-bis, comma 5 del d.lgs. 152/2006.

Combustibili (§)	PM (mg/Nm³)	NOx (mg/Nm³)	CO (mg/Nm³)	SOx (mg/Nm³)	COT (mg/Nm³)	HCl (mg/Nm³)	NH₃(*) (mg/Nm³)
Combustibili gassosi							
Gas naturale (lettera a)	5	150	100	---	---	---	---
GPL (lettera b)	5	150	100	35	---	---	---
Biogas (lettera r)	5	150	100	100	20	30	5
Combustibili liquidi							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	10	120	100	200	---	---	---
Biodiesel (lettera g)	10	120	100	200	---	---	---
olio combustibile (lettere h ed i) 0,3 MW<Pn≤3 MW	50	350	100	350	---	---	15
olio combustibile (lettere h ed i) 3 MW<Pn≤5 MW	20	350	100	350	---	---	15
olio combustibile (lettere h ed i) Pn>5 MW	10	200	100	350	---	---	15
biomassa liquida (lettera n) 1 MW<Pn≤3 MW	10	350	100	200	---	---	10
biomassa liquida (lettera n) 3 MW<Pn≤5MW	10	350	100	200	---	---	10
biomassa liquida (lettera n) Pn>5 MW	10	200	100	200	---	---	10
Combustibili solidi							
Biomassa solida 1 MW<Pn≤3 MW (lettere l ed n)	45	450	450	75	---		7,5
Biomassa solida 3 MW<Pn<5 MW (lettere l ed n)	45	450	300	75	---		7,5
Biomassa solida 5 MW<Pn≤20 MW (lettere l ed n)	30	300	300 (150 [#])	75	30		7,5
Biomassa solida 20 MW<Pn≤50 MW (lettere l ed n)	30 (15 [#])	300	300 (150 [#])	75	30 (15 [#])		7,5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006
= valore medio giornaliero

() Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).
Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.
Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo "----".*

Nei generatori di calore aventi potenzialità termica inferiore o uguale a 3 MW, per ciascuna unità, è vietato l'utilizzo di olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.

3.3. Generatori di calore a scambio indiretto di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2: ulteriori prescrizioni

Ai generatori di calore a scambio indiretto, di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2, alimentati con biomasse, si applicano le pertinenti condizioni di utilizzo definite nella Sezione 4 dell'allegato X alla Parte quinta del d.lgs. 152/2006.

Gli impianti di combustione di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2, di potenza termica nominale superiore a 1 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

I generatori di calore a scambio indiretto, di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2, alimentati con combustibili diversi dalle biomasse ed aventi potenza termica nominale superiore a 10 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo degli ossidi di azoto in emissione.

I generatori di calore a scambio indiretto, di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2, alimentati con olio combustibile e aventi potenza termica nominale superiore a 20 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo delle polveri totali in emissione.

Per i generatori di calore a scambio indiretto, di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2, sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale, con esclusione delle polveri totali per i generatori che utilizzano metano o GPL. Il valore limite relativo ai parametri PM e SO_x si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale o GPL.

Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, il gestore effettua la verifica annuale di cui al punto 5-bis.8 dell'allegato VI alla Parte quinta del d.lgs. 152/2006, con il metodo utilizzato per i controlli dell'autorità competente, e ne trasmette i risultati all'autorità competente e all'ARPA secondo le modalità utilizzate per i controlli periodici. Gli esiti di tale controllo sono valutati complessivamente, unitamente a quelli del sistema in continuo.

Agli impianti di combustione di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2 si applicano inoltre le disposizioni relative al controllo e al monitoraggio di cui al punto 5-bis dell'allegato VI alla Parte quinta del d.lgs. 152/2006 a decorrere dalla data di adesione. Resta fermo l'obbligo per gli impianti **esistenti** di adeguarsi a dette disposizioni entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5 del d.lgs. 152/2006.

Ai fini di cui al punto 5-bis.3 dell'allegato VI alla Parte quinta del d.lgs. 152/2006, il gestore comunica entro 8 ore all'Autorità competente e all'ARPA Piemonte qualunque anomalia o guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, nonché le non conformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore medesimo. Nella comunicazione, il gestore descrive le ragioni tecniche e/o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'anomalia, nonché gli interventi necessari per la risoluzione e la relativa tempistica prevista, fermo restando l'obbligo di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

3.4. Sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione

I sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione a servizio dello stabilimento possono essere alimentati esclusivamente con i combustibili di cui alle lettere a), b), e), f), g), h), i) e n) del punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/06, ovvero metano, GPL, gasolio, biodiesel e olio combustibile nonché con le biomasse liquide di cui alla sezione 4 della parte II dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e devono rispettare i limiti di emissione, elencati nelle tabelle 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3 seguenti.

Tabella 3.4.1 - MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA							
Limiti di emissione che devono essere rispettati ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo, dagli impianti esistenti fino alle date previste dall'articolo 273-bis, comma 5.							
Combustibili (§)	PM (mg/Nm³)	NOx (mg/Nm³)	CO (mg/Nm³)	SOx (mg/Nm³)	COT (mg/Nm³)	HCl (mg/Nm³)	NH₃(*) (mg/Nm³)
Combustibili gassosi							
Gas naturale (lettera a)	2	100	120	---	---	---	---
GPL (lettera b)	2	100	120	---	---	---	---
Biogas (lettera r) >1 =<1,5 MW	5	190	300	150	40	4	---
Biogas (lettera r) >1,5 MW	5	190	300	150	40	4	---
Combustibili liquidi							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	5	75	75	75	---	---	5
Biodiesel (lettera g)	5	75	75	75	---	---	5
olio combustibile (lettere h ed i)	5	75	75	600	20	---	5
biomassa liquida (lettera n)	5	75	75	600	20	---	5
(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 # = valore medio giornaliero (*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction). Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica. Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo "----".							

Tabella 3.4.2 - MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA

Limiti di emissione che devono essere rispettati i dagli impianti **nuovi** a decorrere dalla data di adesione.

Combustibili (§)	PM (mg/Nm³)	NOx (mg/Nm³)	CO (mg/Nm³)	SOx (mg/Nm³)	COT (mg/Nm³)	HCl (mg/Nm³)	NH₃(*) (mg/Nm³)
Combustibili gassosi							
Gas naturale (lettera a)	2	95	120	---	---	---	---
GPL (lettera b)	2	100	120	15	---	---	---
Biogas (lettera r) >1 =<1,5 MW	5	150	190	40	40	2	2
Biogas (lettera r) >1,5 MW	5	95	95	40	40	2	2
Combustibili liquidi							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	5	75	75	75	---	---	5
Biodiesel (lettera g)	5	75	75	75	---	---	5
olio combustibile (lettere h ed i)	5	75	75	120	20	---	5
biomassa liquida (lettera n)	5	75	75	60	20	---	5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006
= valore medio giornaliero

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.

Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo “---”.

Tabella 3.4.3 - MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA

Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti **esistenti** a decorrere dalle date previste all'articolo 273-bis, comma 5 del d.lgs. 152/2006.

Combustibili (§)	PM (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	SOx (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	HCl (mg/Nm ³)	NH ₃ (*) (mg/Nm ³)
Combustibili gassosi							
Gas naturale (lettera a)	2	100	120	---	---	---	---
GPL (lettera b)	2	100	120	15	---	---	---
Biogas (lettera r) >1 =<1,5 MW	5	150	190	60	40	4	4
Biogas (lettera r) >1,5 MW	5	95	95	60	40	4	4
Combustibili liquidi							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	5	75	75	75	---	---	5
Biodiesel (lettera g)	5	75	75	75	---	---	5
olio combustibile (lettere h ed i)	5	75	75	120	20	---	5
biomassa liquida (lettera n)	5	75	75	75	20	---	5

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006
= valore medio giornaliero

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.

Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo "---

Nei motori a combustione interna aventi potenzialità termica inferiore o uguale a 3 MW, per ciascuna unità, è vietato l'utilizzo di olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.

Tabella 3.4.4 - TURBINE A GAS

Limiti di emissione che devono essere rispettati ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo, dagli impianti **esistenti** fino alle date previste dall'articolo 273-bis, comma 5.

Combustibili (§)	PM (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	SOx (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	HCl (mg/Nm ³)	NH ₃ (*) (mg/Nm ³)
Combustibili gassosi							
Gas naturale (lettera a)	5	50	50	---	---	---	---
GPL (lettera b)	5	50	50	---	---	---	---
Biogas (lettera r)	5	350	80	35	50	5	20
Combustibili liquidi							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	10	200	100	200	---	---	---
Biodiesel (lettera g)	10	200	100	200	---	---	---

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006
= valore medio giornaliero

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.

Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo "----".

Tabella 3.4.5 - TURBINE A GAS

Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti **nuovi** a decorrere dalla data di adesione.

Combustibili (§)	PM (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	SOx (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	HCl (mg/Nm ³)	NH ₃ (*) (mg/Nm ³)
Combustibili gassosi							
Gas naturale (lettera a)	5	50	50	---	---	---	---
GPL (lettera b)	5	50	50	15	---	---	---
Biogas (lettera r)	5	350	80	35	50	5	20
Combustibili liquidi							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	10	75	100	120	---	---	---
Biodiesel (lettera g)	10	75	100	120	---	---	---

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006
= valore medio giornaliero

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.

Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo "----".

Tabella 3.4.6 - TURBINE A GAS

Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti **esistenti** a decorrere dalle date previste all'articolo 273-bis, comma 5 del d.lgs. 152/2006.

Combustibili (§)	PM (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	SOx (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	HCl (mg/Nm ³)	NH ₃ (*) (mg/Nm ³)
Combustibili gassosi							
Gas naturale (lettera a)	5	50	50	---	---	---	---
GPL (lettera b)	5	50	50	15	---	---	---
Biogas (lettera r)	5	350	80	35	50	5	20
Combustibili liquidi							
Gasolio, kerosene (lettere e ed f)	10	200	100	120	---	---	---
Biodiesel (lettera g)	10	200	100	120	---	---	---

(§) Le lettere indicate per ciascun combustibile fanno riferimento alle categorie dell'elenco dei combustibili consentiti di cui al punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006

= valore medio giornaliero

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente metanica.

Laddove non sia prescritto il rispetto di un limite di emissione per il parametro considerato, nel corrispondente campo della tabella è indicato il simbolo "----".

Nei motori a combustione interna aventi potenzialità termica inferiore o uguale a 3 MW, per ciascuna unità, è vietato l'utilizzo di olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.

Ai sistemi di produzione di energia elettrica e ai sistemi di cogenerazione di cui al presente punto 5.4, alimentati con biomasse, si applicano le pertinenti condizioni di utilizzo definite nella Sezione 4 dell'allegato X alla Parte quinta del d.lgs. 152/2006.

I sistemi di produzione di energia elettrica e i sistemi di cogenerazione di cui al presente punto 5.4, di potenza termica nominale superiore a 1 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

I sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione alimentati con combustibili diversi dalle biomasse e aventi potenza termica nominale superiore a 6 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo degli ossidi di azoto in emissione.

I sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione alimentati con olio combustibile e aventi potenza termica nominale superiore a 20 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo delle polveri totali in emissione.

Per sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale, con esclusione delle polveri totali e degli ossidi di zolfo per i sistemi a metano o GPL. Il valore limite relativo ai parametri PM e SO_x si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale o GPL.

Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, il gestore effettua la verifica annuale di cui al punto 5-bis.8 dell'allegato VI alla Parte quinta del d.lgs. 152/2006, con il metodo utilizzato per i controlli dell'autorità competente, e ne trasmette i risultati all'autorità competente e

all'ARPA secondo le modalità utilizzate per i controlli periodici. Gli esiti di tale controllo sono valutati complessivamente, unitamente a quelli del sistema in continuo.

I sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione costituiti da un generatore di calore a servizio di cicli Rankine (a vapore o a fluido organico) devono rispettare i limiti di emissione indicati ai precedenti punti 3.1 e 3.2 nonché le prescrizioni indicate al precedente punto 3.3.

Agli impianti di combustione di cui al presente punto 5.4 si applicano inoltre le disposizioni relative al controllo e al monitoraggio di cui al punto 5-bis dell'allegato VI alla Parte quinta del d.lgs. 152/2006, a decorrere dalla data di adesione. Resta fermo l'obbligo per gli impianti **esistenti** di adeguarsi a dette disposizioni entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5 del d.lgs. 152/2006.

Ai fini di cui al punto 5-bis.3 dell'allegato VI alla Parte quinta del d.lgs. 152/2006, il gestore comunica entro 8 ore all'Autorità competente e all'ARPA Piemonte qualunque anomalia o guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, nonché le non conformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore medesimo. Nella comunicazione, il gestore descrive le ragioni tecniche e/o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'anomalia, nonché gli interventi necessari per la risoluzione e la relativa tempistica prevista, fermo restando l'obbligo di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

4. IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON $P_n < 1\text{MW}$

Sono soggetti alla presente autorizzazione anche gli impianti di combustione con P_N inferiore ad 1 MW presenti nello stabilimento la cui potenza termica complessiva sia superiore ad 1 MW. Ai fini di cui al presente paragrafo, la potenza termica nominale complessiva è calcolata sommando la potenza termica nominale di tutti i sistemi di produzione di energia termica e/o elettrica presenti nello stabilimento che utilizzano la stessa tipologia di apparecchiatura (generatori di calore, turbine a gas, motori a combustione interna) e sono alimentati con lo stesso tipo di combustibile, la cui produzione di calore sia finalizzata al solo ciclo produttivo oppure al ciclo produttivo e alla climatizzazione degli ambienti.

Ai generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a $T < 150\text{ °C}$ di cui al precedente periodo si applicano i valori limite stabiliti dallo "Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento" approvato con la d.g.r. 4 agosto 2009, n. 11968 e s.m.i.

Ai restanti impianti di combustione si applicano i pertinenti valori limite stabiliti nel paragrafo 3 relativo ai medi impianti di combustione.

5. IMPIANTI DI RISERVA

Ai fini di cui al presente paragrafo, costituiscono riserva gli impianti che sono attivati esclusivamente in sostituzione di quelli ordinariamente utilizzati in caso di indisponibilità dei medesimi. Non sono, pertanto, considerati impianti di riserva i sistemi di emergenza.

I medi impianti di combustione di riserva **esistenti** sono esonerati dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui ai paragrafi precedenti se non funzionanti per più di 500 ore operative all'anno.

L'attivazione di tali impianti deve essere annotata su un apposito registro di impianto tenuto a disposizione delle autorità competenti e di controllo unitamente all'indicazione dell'orario di accensione e di spegnimento, nonché del motivo dell'indisponibilità dell'impianto principale e delle azioni intraprese. A tal fine, l'impianto deve essere dotato di contatore non azzerabile.

In tutti i casi di cui al presente paragrafo, il valore limite di emissione per le polveri è pari a 50 mg/Nm^3 .